

NOVITA' LEGISLATIVE IN TEMA DI RADIO DIGITALE

10.05.2018

Evento organizzato da ANDEC

presso

4° Mobile Meeting & Exhibition



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

NOVITA' LEGISLATIVE IN TEMA DI RADIO DIGITALE

TEMI

Introduzione

1- Legge di Bilancio 2018 e novità in tema di radio digitale
Quirino Cieri – JVCKENWOOD Italia Spa

2 - Dubbia liceità della legge
Maurizio Iorio, Avvocato, Presidente di ANDEC

3 - Domande e risposte

4 - Conclusioni - Chiusura



Introduzione

La legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) prevede quanto segue:

Parte I - Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici (...) 1044.

“Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a decorrere dal 1^o giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1^o gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale.”



Introduzione

Categorie di prodotti interessati:

Il MISE ha chiarito che la normativa in esame si riferisce al servizio di radiodiffusione sonora e non include altre forme di distribuzione del segnale audio (p. es. Web Radio, IPTV).

I prodotti interessati sono i ricevitori radio portatili; i ricevitori radio per mezzi mobili, anche nautici; gli apparecchi multifunzione che integrano una funzione radio accessoria quali radiosveglie, telefoni cellulari, radio da camera, radioline “da stadio”, lettori CD portatili lettore mp3 con radio FM integrata.



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it

Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Conseguenze pratiche della nuova normativa

La normativa in esame è destinata a determinare un'oggettiva situazione di diversificazione dei mercati in ambito UE tra quelli che impongono l'integrazione del sintonizzatore digitale e quelli che non lo fanno,

e quindi:

determinerà fatalmente, per ragioni di prezzo e di funzionalità degli apparecchi, uno spostamento dei consumi dei prodotti di fascia bassa e medio-bassa verso concorrenti esteri che continueranno a porre in vendita apparecchi analogici perfettamente funzionanti in Italia, principalmente attraverso il canale Internet.



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it

Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Conseguenze pratiche della nuova normativa

Infatti:

La nuova norma sulla radio digitale impone la diversificazione della produzione destinata al mercato italiano e determina un inevitabile sensibile innalzamento dei prezzi di vendita praticati in Italia a causa dell'obbligo di integrare una tecnologia più evoluta e costosa.

Tale tecnologia ad oggi non é ancora necessaria per il consumatore. Infatti, ad oggi la copertura con adeguata potenza dei segnali della radio digitale sul territorio italiano è limitata solo alle principali direttrici autostradali e risulta invece inadeguata alla ricezione negli edifici anche nelle aree coperte.



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it

Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Conseguenze pratiche della nuova normativa

L'impatto sui prezzi (e quindi sul consumatore italiano) **inciderà pertanto in modo sensibile sui prodotti di fascia bassa e medio-bassa e riguarderà primariamente le categorie più deboli di consumatori** i quali, di contro, non potranno trarre alcun vantaggio dalla nuova tecnologia.



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it

Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

E' lecita una normativa che rende obiettivamente più difficile il commercio intra UE?

Il TFUE stabilisce che l'Unione, al fine di realizzare e fare funzionare il proprio mercato interno deve mantenere *"... uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati"* (art. 26, n. 2).



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it

Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

E' lecita una normativa che rende obiettivamente più difficile il commercio intra UE?

In coerenza con tale regola “I dazi doganali all’importazione o all’esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati ...” (**art. 30 TFUE**); inoltre “Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente” (**art. 34 TFUE**), nonché “... le restrizioni quantitative all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente” (**Art. 35 TFUE**).



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

E' lecita una normativa che rende obiettivamente più difficile il commercio intra UE?

L'art. 36 TFUE stabilisce tuttavia un'eccezione: sono infatti ammesse restrizioni all'importazione, all'esportazione ed al transito giustificati da motivi di *"... moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri"*.



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it

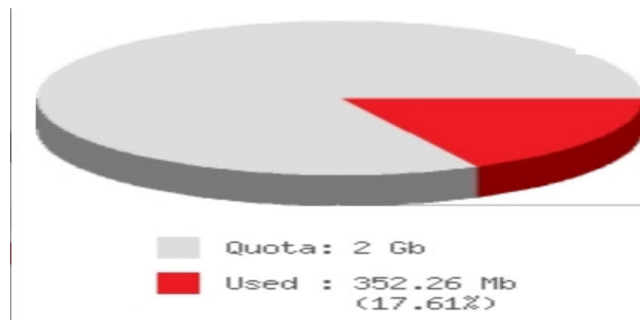


ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

E' lecita una normativa che rende obiettivamente più difficile il commercio intra UE?

A questo punto, è necessario spiegare cosa sia una “restrizione quantitativa” cosa sia una “misura di effetto equivalente”:

- (a) per **RESTRIZIONE QUANTITATIVA** si intende una quota, ossia una massima quantità di prodotti che può essere annualmente importata da un paese straniero;



- (b) per **MISURA EQUIVALENTE** si intende ogni altra misura che, anche se formalmente non mirata a limitare o intralciare le importazioni da altri Paese UE, ha di fatto lo stesso effetto.



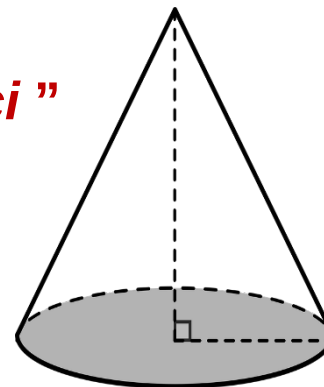
E' lecita una normativa che rende obiettivamente più difficile il commercio intra UE?

Esempi di Misure Equivalenti vietate o esentate:

- **Il caso dei panetti di margarina “conici”**

(CGUE S. 10.11.82 C. 261/81)

NO ai panetti di margarina conici in quanto non realmente giustificati dalla tutela del consumatore



- **Il caso del “Laserdromo”**

(CGUE S. 14.10.2004 C. 36/02)

Sì alle limitazioni nazionali alla diffusione giustificate da motivi di ordine pubblico



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



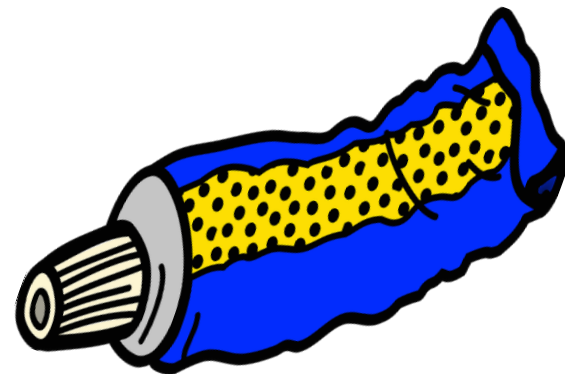
ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Segue

Come si è visto, le Misure Equivalenti non sono esentabili quando non sono necessarie e proporzionate al fine da raggiungere (in quanto sono possibili misure diverse e meno punitive per la libera circolazione delle merci):

- **Il caso del prodotto cosmetico antitartaro**
(CGUE S. 28.01.1999 C. 77/97)

Un' esclusione automatica di legge di una presentazione pubblicitaria è illecita quando è sufficiente a tutelare i consumatori un'auto certificazione del produttore sanzionata penalmente.



- **Il caso delle barrette energetiche**
(CGUE S. 05.02.2004 C. 270/2002)

Non è giustificata la richiesta di autorizzazione preventiva alla commercializzazione di prodotti alimentari per sportivi se non ne è dimostrato il carattere necessario e proporzionato.



Cosa chiediamo

Appare evidente che l'attuale formulazione della norma italiana dovrebbe essere auspicabilmente modificata per salvaguardare e conciliare:

- ☐ **Sia il principio dello sviluppo tecnologico e del graduale passaggio alla trasmissione radio digitale,**
- ☐ **Sia i diritti ed interessi di consumatori, imprese e industria nazionali che per le ragioni pratiche, di prezzo, tecnologiche sopra illustrate verrebbero illogicamente ed ingiustamente penalizzati.**



Cosa chiediamo

In particolare, è necessario:

- (a) circoscrivere, come nelle legislazioni straniere, il campo di applicazione della norma **agli apparecchi con funzione primaria di ricezione della radiodiffusione sonora dotati di display** per la visualizzazione del nome dell'emittente



- (b) prorogare di due anni **le date di entrata in vigore di quanto disposto dal provvedimento** al fine di dare agli operatori la possibilità di adeguarsi alla normativa e nel contempo consentire una potenziale maggiore diffusione dei servizi di trasmissione in radio digitale tra la popolazione.

PROROGA



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Grazie per la Vostra attenzione



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE